




Città di Novi-Sigure

Regolamento

per

l'esecuzione del Piano Regolatore
della Città di

Novi-Sigure



Municipio di Novi-Ligure

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI NOVI-LIGURE

art.1

La costruzione delle strade e piazze si effettuerà a spese del Comune.

Art.2

Saranno esclusivamente destinate alla fabbricazione quelle zone di terreno che sono indicate nel Piano in quali aree fabbricabili mediante figure geometriche che delimitate al perimetro con linee rosse e colorite internamente con tinta pure rossa.

I nuovi fabbricati od edifici dovranno essere costrutti nelle aree fabbricabili segnate nel Piano nel modo suindicato ed avranno la loro fronte disposta secondo le predette linee, sia lungo le strade, sia lungo le piazze ed i giardini.

Quando si volessero costruire fabbricati ed edifici all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato od edificio sul detto lembo mediante muro decorato o cancellata e disporre il fabbricato o l'edificio con una delle fronti parallele al lembo stradale o delle piazze, secondo quanto verrà prescritto dalla Giunta Municipale dietro parere della Commissione edilizia.

art.3

I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel Piano potranno intraprendere la costruzione di edifici e fabbricati in dette aree

nità.-

Art.5

Allorchè verrà dato principio alla fabbricazione in una delle zone o isolati a ciò destinati, i proprietari e costruttori dovranno presentare la pianta completa dell'isolato colla indicazione della disposizione dei futuri edifici, da approvarsi con o senza modificazioni dalla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione edilizia, e tale disposizione dovrà essere rigorosamente seguita dai successivi proprietari e costruttori.

Art.6

I proprietari di fabbricati e di edifici compresi nel Piano ed a questo confinanti o contigui dovranno provvedere alla raccolta ed allo smaltimento delle acque e materie immonde dei loro stabili nei modi che verranno stabiliti dalla Giunta Municipale, sentito il parere dell'Ufficio comunale d'igiene e della Commissione Edilizia.

Art.7

Se gli scompartimenti di terreni destinati alla fabbricazione appartengono a due o più proprietari e non si prestano, a giudizio insindacabile della Commissione edilizia, alla erezione di fabbricati di forma regolare, il proprietario della maggiore superficie di terreno, esperite le vie amichevoli, avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie dello scompartimento ed i fabbricati in essa compresi, purchè si obblighi a fabbricare tutto lo scomparso con un solo edificio, o con diversi edifici di forma regolare, la cui disposizione nell'isolato coi reciproci distacchi dovrà essere approvato

anche prima che il Municipio abbia provveduto alla costruzione e all'apertura delle strade e delle piazze, attenendosi però alle disposizioni del piano medesimo ed osservando le norme che saranno stabilite dal Municipio nei piani particolareggiati di esecuzione per riguardo tanto alla planimetria quanto alla altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà alla apertura delle strade e delle piazze con giardini o senza, comprese nel Piano, stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capisaldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione, e coloro che vorranno costruire lungo e intorno alle medesime dovranno uniformarsi rigorosamente a tali capisaldi.

Quando si volesse da taluno costruire lungo le strade o intorno alle piazze prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura, si dovranno osservare per tali costruzioni le *disposizioni* planimetriche ed altimetriche del piano, senza però che il Municipio incorra in alcuna responsabilità e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nella esecuzione del Piano e nello stabilire i relativi capisaldi si riconoscessero necessarie delle varianti.

Art.4

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti art.2 e 3 non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del Piano approvato, l'apertura, la costruzione o la sistemazione delle strade, piazze e giardini sul cui allineamento avessero intraprese delle costruzioni, nè potranno avanzare, sotto qualsiasi rapporto, pretese di inden-

art.10

Se dopo l'espropriazione contemplata dal precedente articolo 9, il terreno compreso negli scompartimenti od isolati non verrà destinato alla costruzione dell'edificio o d'altro fabbricato con o senza giardino, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art.60 della legge 25 Giugno N.2369 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica.

art.11

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifici dovranno avere la larghezza non minore di sei metri ed essere lasciati completamente liberi da ogni costruzione o coltivati a giardini.

Appartenendo tali distacchi a più proprietari saranno o lasciati in comune o divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro, mediante quelle indennità che di ragione, in questo ultimo caso la divisione sarà fatta con cancellata di ferro a libero prospetto, restando vietato di farla di muratura, di tavole od altro, salvo che la Giunta Municipale, a seconda dei casi, non stabilisca diversamente, sentito il parere della Commissione Edilizia.

art.12

Lungo le vie e le Piazze la chiusura dei distacchi fra i fabbricati ed edifici sarà fatta con cancellate di ferro a libero prospetto infissa in banchine o zoccoli di pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio, osservate le disposizioni dagli articoli 559 del Codice Civile.

dalla Giunta Comunale, sentito il parere della predetta Commissione, e depositi nella Cassa Comunale la somma occorrente per le spese di espropriazione.

Se ai diversi proprietari d'uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno, il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulle strade o sulle piazze.

Se tutti i proprietari si troveranno a possedere uguale superficie di terreno in uno scompartimento o isolato con uguali fronti sulle strade o piazze e concorreranno a divenire proprietari dell'intero isolato, si procederà ad una licitazione fra loro.

art.8

Dopo che il Municipio avrà aperto le strade, le piazze ed i giardini in conformità del Piano approvato, se i proprietari di cui al precedente art.7 non abbiano usato del diritto di espropriazione entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora per esercitarlo, tale diritto passerà negli altri proprietari ed a preferenza in chi possederà nello scompartimento la maggiore superficie di terreno o una maggiore fronte di questo lungo le strade o piazze secondo la diversità dei casi.

art.9

Il Municipio potrà espropriare i terreni destinati alla fabbricazione, quando colui al quale spettano di costruire, non abbia, entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade e piazze indicate nel Piano, compiuti i lavori di costruzione.

Anche la chiusura dei recinti delle aree private destinate a giardino e dei giardini annessi a fabbricati, edifizii e villini sarà formata con cancellata di ferro a libero prospetto, disposta come sopra, e allo scopo di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce è vietata la costruzione di muri, tavolati e simili in contiguità di tale cancellate od internamente ai distacchi ed ai recinti, a qualsivoglia distanza delle cancellate stesse.

Art. 13

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifizii ed alla presentazione dei disegni delle piante, sezioni, facciate coi particolari di costruzione e decorazione e delle opere esteriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno alle disposizioni dei vigenti regolamenti municipali di edilizia, di igiene e di polizia urbana e loro successive modificazioni.

Art. 14

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino od a giardino dovrà mandarne il permesso alla Giunta Municipale, la quale potrà accordarlo prescrivendo i lavori opportuni per- chè ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici.

Art. 15

I proprietari dei fabbricati ed edifizii compresi nel Pieno, o con questo confinanti o contigui, avranno la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati ed edifizii non prospicienti sulle pubbliche strade e piazze, di costruirvi balconi o poggiuoli e di lasciare cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione, da determinarsi a termini della Legge 25 Giugno 1865 N. 2359.

Art. 16

Sarà dal Municipio impedita qualunque costruzione per la cui esecuzione i proprietari e costruttori non si uniformino alle prescrizioni di cui negli articoli precedenti.

Art. 17

IL Sindaco procederà contro i contravventori a norma della Legge Comunale e dei Regolamenti municipali di edilizia, igiene e polizia urbana, promuovendo la modificazione e la distruzione delle opere contrarie al presente regolamento.

Don Liguori 1904

Il Sindaco



V. PER LA CORTE DEI CONTI

Il Sindaco

Il Sindaco

Visto l'ordine di Sua Maestà
il Ministro Segretario di Stato
per i Lavori Pubblici
444497906



Il Sindaco